



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 febbraio 2022  
(OR. en)

5535/22

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0439 (NLE)**

---

---

ACP 7  
COAFR 23  
CFSP/PESC 57  
RELEX 61

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che abroga, a nome dell'Unione, la  
decisione (UE) 2016/394

---

## DECISIONE (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che abroga, a nome dell'Unione, la decisione (UE) 2016/394**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209 e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000<sup>1</sup>, come modificato da ultimo, in particolare l'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), quarto comma,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

considerando quanto segue:

- (1) Le consultazioni con la Repubblica del Burundi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, come modificato da ultimo, sono state concluse con decisione (UE) 2016/394 del Consiglio<sup>1</sup>. Misure appropriate sono state adottate, come specificato nell'allegato di tale decisione, su proposta della Commissione di concerto con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("AR").

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2016/394 del Consiglio, del 14 marzo 2016, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Burundi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 90).

- (2) Nel complesso il processo politico pacifico consentito dalle elezioni generali del maggio 2020 ha aperto una nuova prospettiva di speranza per la popolazione del Burundi e di opportunità per il Burundi e per le sue relazioni con i partner.
- (3) Da allora l'Unione ha riconosciuto gli sviluppi positivi compiuti dal governo burundese per quanto riguarda i diritti umani, la buona governance e lo Stato di diritto, nonché gli impegni assunti nella tabella di marcia ("*feuille de route*") per ulteriori miglioramenti in questi settori.
- (4) È stato formato un governo impegnato ad attuare le riforme necessarie per lo sviluppo e la stabilità del paese e sono stati fatti progressi nell'attuazione degli impegni di cui alla decisione (UE) 2016/394.
- (5) In linea con la valutazione della Commissione, di concerto con l'AR i motivi per l'adozione della decisione (UE) 2016/394, esposti in tale decisione, non sussistono più. È pertanto opportuno abrogare tale decisione a nome dell'Unione.
- (6) Rimangono sfide persistenti nei settori dei diritti umani, della buona governance e dello Stato di diritto e sono necessari ulteriori progressi da parte delle autorità burundesi, anche attraverso l'attuazione della tabella di marcia, nel quadro del dialogo politico in corso tra l'Unione europea e il Burundi.

- (7) Il Burundi rimane fragile, e le autorità hanno bisogno del sostegno dei partner internazionali per attuare il programma di riforme e l'agenda di sviluppo del paese.
- (8) L'Unione dovrebbe sostenere, insieme ad altri partner internazionali, gli sforzi in corso delle autorità burundesi per stabilizzare e consolidare le istituzioni democratiche, promuovere i diritti umani, la buona governance e lo Stato di diritto e attuare gli impegni assunti nella tabella di marcia per ulteriori miglioramenti in tali settori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione (UE) 2016/394 è abrogata a nome dell'Unione.

*Articolo 2*

La Commissione notifica al Burundi, a nome dell'Unione, l'abrogazione della decisione (UE) 2016/394.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---